

CONVENZIONE

valida per gli anni accademici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 in merito

al versamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno 2020

TRA

Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna (di seguito denominata brevemente Scuola) con sede legale in Pisa, Piazza Martiri della Libertà, n. 33, c.a.p.56127, C.F. 93008800505 e P. I.V.A. n.01118840501, rappresentata dalla Rettrice, Prof.ssa Sabina NUTI nata a Pisa il 06.06.1959, domiciliata per la carica in Pisa, Piazza Martiri della Libertà, n.33

E

l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (di seguito denominata "ARDSU"), con sede legale in Firenze, Viale Gramsci n. 36, C.F. 94164020482, rappresentata dal Presidente, Prof. Marco Moretti, nato a Firenze il 02.01.1970, domiciliato per la sua carica in Firenze, Viale Gramsci, n. 36 denominate congiuntamente "Parti"

VISTO

- il D.P.C.M. 09 Aprile 2001 "Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari a norma dell'art. 4 della Legge 390/91" e successive modifiche ed integrazioni;

- l'art. 3, comma 20, della Legge 28 Dicembre 1995, n. 549, che istituisce la tassa regionale per il diritto allo studio universitario (di seguito denominata "tassa") e prescrive alle Università statali e legalmente riconosciute, agli istituti universitari ed agli istituti superiori di grado universitario di accettare le immatricolazioni e le iscrizioni (di seguito denominate "iscrizioni"), previa verifica

del versamento della stessa;

- i commi dal 19 al 23 dell'art. 3 della stessa Legge 549/1995, che regolano

l'applicazione della tassa;

- il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 8 feb-

braio 2013, n. 45, di adozione del "Regolamento recante modalità di accredita-

mento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di

dottorato da parte degli enti accreditati" e successive modifiche e integrazioni;

- che la Scuola è istituita con Legge 14 febbraio 1987, n. 41 come Istituto uni-

versitario ad ordinamento speciale, che rilascia, ai sensi dell'art ex art. 3 del

proprio Statuto, approvato con Decreto del Direttore n. 770 del 9 dicembre

2011 e modificato con D.D. n. 48 del 25 dicembre 2018, tra gli altri, il titolo di

Philosophiae Doctor (PhD) di cui all'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n.

210, agli allievi che hanno completato i corsi di perfezionamento (di seguito

indicati brevemente Corsi PhD);

- la Legge regionale 26 luglio 2002, n. 32, "Testo unico della normativa del-

la Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, forma-

zione professionale e lavoro" come modificata dalla Legge regionale 19 mag-

gio 2008, n. 26,

- la Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 4 contenente la "Disciplina della tas-

sa regionale per il diritto allo studio universitario e tassa di abilitazione" come

modificata dall'art. 36 della Legge regionale 14 luglio 2012, n. 35, dopo aver

identificato i soggetti passivi negli studenti immatricolati ed iscritti ai corsi di

studio di ciascun anno accademico, siano essi iscritti a corsi di laurea ovvero a

corsi di dottorato di ricerca e corsi di specializzazione, ha esplicitato che detti

corsi debbono essere tenuti da Università e istituti universitari statali con sede

legale in Toscana;

- il Decreto Legislativo n. 68, del 29 Marzo 2012 a seguito del quale la regione Toscana ha stabilito a partire dall'a.a. 2012/2013 l'importo della tassa pari a € 140,00.

CONSIDERATO CHE

- in forza degli articoli 3 e 5 della Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 4 tra ARDSU e le Università e gli istituti citati devono intercorrere intese per la definizione delle procedure volte a garantire l'assolvimento dell'obbligo tributario da parte degli studenti nonché il riconoscimento del diritto all'esonero di cui all'articolo 6 della predetta fonte.

- la Scuola ed ARDSU intendono rinnovare in forza del dettato di legge e conformemente alla rispettiva missione istituzionale, l'accordo convenzionale per confermare, in una logica di semplificazione, le procedure e gli adempimenti amministrativi correlati alla tassa regionale per il diritto allo studio universitario;

PRESO ATTO

- che la Scuola non richiede agli studenti iscritti al primo anno dei Corsi PHD il rinnovo dell'iscrizione per gli anni successivi;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Oggetto

Le premesse ed i considerata costituiscono parte integrante della presente Convenzione che disciplina i rapporti tra la Scuola e ARDSU in materia di tassa regionale per il diritto allo studio universitario e scambio di oneri informativi.

Articolo 2 – Versamento della tassa

La tassa dovrà essere versata all'ARDSU dagli studenti esclusivamente tramite

il sistema di pagamenti elettronici “PAGOPA” (realizzato dall’Agenzia per l’Italia Digitale in attuazione dell’art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale), raggiungibile dall’home page del sito istituzionale www.dsu.toscana.it

Gli studenti potranno seguire le indicazioni contenute nella guida scaricabile all’indirizzo: <https://www.dsu.toscana.it/it/pagopa.pdf> costantemente aggiornata.

Non sono tenuti al pagamento della tassa le categorie di studenti individuate all’art. 6 della L. R. Toscana n. 4/2005 citata in premessa nonché ai sensi dell’art. 30 della Legge 30 marzo 1971 n.118 i figli dei titolari di pensione di inabilità.

Conseguentemente gli studenti che presentano domanda di borsa di studio non devono corrispondere la tassa regionale al momento dell’iscrizione, bensì procedere al pagamento della stessa entro il 31 Marzo dell’anno successivo, con le modalità su descritte, salvo che non risultino inseriti nelle graduatorie degli idonei in tali concorsi.

Articolo 3 – Idoneità degli allievi nell’ambito della graduatoria ARDSU

Gli allievi PhD della Scuola risultati “idonei” nell’ambito della graduatoria ARDSU non saranno tenuti al pagamento della tassa.

Considerato che la borsa di studio concessa da ARDSU è incompatibile con altre provvidenze a qualsiasi titolo attribuite (assegni, borse di studio anche di dottorato, contratto di formazione specialistica, posti gratuiti o parzialmente gratuiti, servizi abitativi, ecc.) diverse da quelle concesse da ARDSU, gli allievi PhD risultati idonei al concorso, pur optando per i benefici concessi dalla Scuola, mantengono il diritto all’esonero dal pagamento della tassa.

Conseguentemente gli studenti che presentano domanda di borsa di studio non

devono corrispondere la tassa regionale al momento dell'ammissione o al passaggio ad anni successivi al primo, bensì procedere al pagamento della stessa entro il 31 marzo dell'anno seguente, con le modalità su descritte, ad eccezione di coloro che risultino inseriti nell'elenco degli esonerati.

Articolo 4 – Adempimenti a carico della Scuola

Le finalità di cui all'Art.2 della presente convenzione verranno perseguite attraverso le seguenti iniziative a carico della Scuola:

a) rendere noto e divulgare, sin dalla pubblicazione dei Bandi di concorso, agli Allievi PhD immatricolati ed agli Allievi PhD iscritti ad anni successivi, tramite gli Uffici competenti, il foglio informativo predisposto da ARDSU in merito alla tassa regionale e alle relative modalità di pagamento; parimenti la Scuola rende noto agli Allievi PhD il Bando annuale pubblicato da ARDSU sul sito istituzionale per la presentazione della domanda di borsa di studio ARDSU;

b) perfezionare l'ammissione al primo anno dei corsi di PhD solo dietro presentazione di:

- ricevuta di pagamento della tassa, versata con le modalità sopra descritte;
- ricevuta di avvenuta presentazione della domanda di borsa di studio rilasciata da ARDSU o stampata direttamente dallo studente dall'apposita procedura online;

c) comunicare ad ARDSU per ciascun anno accademico, entro il 1° aprile dell'anno di riferimento, un elenco nominativo in formato elettronico con i dati identificativi (cognome, nome, codice fiscale, data di nascita) degli Allievi PhD immatricolati ed iscritti ad anni successivi.

Articolo 5 – Adempimenti a carico dell'ARDSU

L'ARDSU si impegna al compimento delle seguenti attività:

- a) utilizzare per la riscossione diretta della tassa le procedure di incasso summenzionate le cui commissioni saranno a carico del pagante in misura variabile secondo il canale di pagamento utilizzato;
- b) predisporre, anche in lingua inglese, il foglio informativo in merito alla tassa regionale e alle relative modalità di pagamento e conseguente trasmissione agli uffici competenti della Scuola affinché sia divulgato agli Allievi PhD;
- c) rendere noto e divulgare agli allievi il bando annuale pubblicato da ARDSU sul sito istituzionale per la presentazione della domanda di borsa di studio ARDSU;
- d) rilasciare agli Allievi PhD, che presentano domanda di borsa di studio, la relativa ricevuta di avvenuta presentazione salvo che gli stessi non vi provvedano direttamente scaricandola dall'apposita procedura informatica;
- e) trasmettere periodicamente alla Scuola un elenco aggiornato degli studenti in regola con il pagamento della tassa regionale per l'anno accademico di riferimento;
- f) trasmettere alla Scuola, dopo la pubblicazione delle graduatorie ARDSU, un elenco, in formato elettronico, con i dati identificativi degli allievi PhD esonerati dal pagamento della tassa regionale, nonché un elenco, in formato elettronico, degli esclusi per i quali il termine ultimo per il pagamento della stessa andrà a scadere il 31 marzo dell'anno accademico di riferimento;
- g) trasmettere alla Scuola un elenco in formato elettronico con i dati identificativi degli studenti che successivamente, a seguito di controlli, acquisiscano o perdano il diritto ai benefici in oggetto, per i quali dovrà essere verificata e regolarizzata la loro situazione impositiva;

Articolo 6 – Strumenti di raccordo

Nell'ambito del mantenimento della reciproca autonomia, la Scuola e ARDSU individuano strumenti di raccordo che favoriscano il raggiungimento della finalità del presente accordo nel modo più ampio ed efficace nel rispetto delle normative vigenti in materia, in particolare in materia di tutela della riservatezza dei dati (D.Lgs. n. 196/2003 e sue successive modificazioni e integrazioni – “Codice in materia di protezione dei dati personali”). A tale proposito le Parti individuano a titolo esemplificativo e non esaustivo i seguenti strumenti:

a) incontri periodici tra funzionari di entrambe le Parti al fine di verificare l'attuazione della presente convenzione e per concordare soluzioni a specifici problemi organizzativi; in tali sedi saranno verificate altresì le modalità di fruizione dei benefici del diritto allo studio da parte degli Allievi PhD della Scuola al fine di valutarne le migliori modalità di realizzazione;

b) lo sviluppo di modalità telematiche che rendano quanto più agevole il flusso dei dati correlati all'immatricolazione/iscrizione degli allievi PhD e agli esoneri dal pagamento della tassa. In merito alla disciplina sulla fruibilità dei dati per via telematica, le Parti potranno rinviare ad apposito accordo operativo teso alla definizione delle procedure tecniche e amministrative di esecuzione delle attività.

Articolo 7 – Responsabili

In ottemperanza alle vigenti disposizioni normative, si individuano come Responsabili dell'esecuzione della presente convenzione:

- Silvia Marcacci, Responsabile dell'U.O. PhD-Lauree Magistrali, per la Scuola

- Silvia Sbrana, Coordinatrice Area Benefici agli studenti, per ARDSU

Articolo 8 – Variazione importo tassa

Eventuali variazioni sull'importo della tassa regionale per il diritto allo studio che dovessero insorgere per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni di legge saranno comunicate tempestivamente alla Scuola da parte di ARDSU, senza comunque comportare la decadenza della presente convenzione.

Articolo 9 – Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità a decorrere dall'anno 2020/2021 e per gli anni accademici 2021/2022 e 2022/2023.

Eventuali modifiche e/o rinnovi saranno concordati per iscritto dalle Parti.

Articolo 10 – Definizione delle controversie

Qualora si manifestassero tra le Parti controversie o divergenze in ordine alla presente convenzione, le Parti medesime si impegnano ad effettuare ogni possibile tentativo per comporre le stesse in via amichevole entro il termine di trenta giorni dall'insorgere della controversia stessa. Qualora non si giungesse ad un accordo sarà competente il Foro di Firenze.

Articolo 11 – Imposta di bollo

La presente convenzione è sottoscritta con firma digitale giusta la previsione di cui all'art. 15, comma 2bis, della Legge 241/1990. L'imposta di bollo sull'originale informatico, di cui all'art. 2 della Tabella Allegato A – Tariffa Parte I del D.P.R. n. 642/1972, è assolta da entrambe le Parti in parti uguali. La convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 4 della Tariffa Parte II del DPR n. 131/1986. In caso di registrazione le spese relative saranno a carico della Parte che avrà reso necessario procedere a tale adempimento.

Articolo 12 – Norma conclusiva

La presente convenzione, viene letta ed approvata dalle Parti interessate, come

sopra rappresentate, e dalle medesime sottoscritta.

Pisa, data della firma digitale

La Rettrice della Scuola Superiore Sant'Anna, Sabina Nuti

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 21, secondo comma, del D.lgs. 7 marzo 2005, n.82

Firenze, data della firma digitale

Il Presidente dell'Azienda Regionale per il D.S.U. della Toscana, Prof. Marco

Moretti

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 21, secondo comma, del D.lgs. 7 marzo 2005, n.82